



COMUNE DI GUBBIO

**CONSULTA COMUNALE PER
L'IMMIGRAZIONE**



COMUNE DI GUBBIO

CONSULTA COMUNALE PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 1 (ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA)

1. È istituita presso il comune Gubbio la Consulta Comunale per l'Immigrazione che riguarda cittadini immigrati da paesi non appartenenti alla Comunità Europea.
2. La Consulta dura in carica per tutto il mandato amministrativo.
3. La Consulta viene eletta entro 120 (centoventi) giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e rimane in carica fino alla nomina della successiva.
4. In fase di prima costituzione la Consulta sarà nominata entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.
5. I componenti stranieri sono nominati in base al regolamento elettorale che è parte integrante del presente atto (ALLEGATO "A")

Art. 2 (COMPITI)

1. La Consulta Comunale per l'Immigrazione è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche per l'immigrazione. Il lavoro della Consulta si ispira alla nozione di integrazione così come prevista dalla Commissione delle Comunità Europee e dalla Commissione per le politiche di integrazione degli Immigrati (istituita presso il Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alla L. n° 40/1998): integrazione intesa come integrità di cui fa parte il riconoscimento di diritti fondamentali agli stranieri, il rispetto della loro identità culturale, la rassicurazione dei cittadini, l'accettazione delle diversità non lesiva dei diritti fondamentali e non conflittuale.
2. La Consulta esprime pareri e formula proposte su tutte le materie inerenti fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo.
3. La Consulta promuove una mappatura della gestione degli interventi sociali di area vasta al fine di valutare la situazione socio-assistenziale, sanitaria, ed integrativa degli stranieri presenti sul territorio, anche in ordine all'attuazione del Piano di Zona in tema di politiche sociali.
4. Alla Consulta Comunale per l'immigrazione sono altresì attribuiti i seguenti compiti ed obiettivi:
 - a. promuovere iniziative volte a garantire il pieno diritto dei cittadini immigrati nel campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, lavorativo, economico e religioso, nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. promuovere la sensibilizzazione della collettività al fine di prevenire ogni forma di razzismo, favorire l'educazione etnica e promuovere l'interculturalità;



COMUNE DI GUBBIO

- c. promuovere, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, azioni a tutela delle donne e dei soggetti più deboli, in riferimento ad ogni forma di violenza e sfruttamento;
- d. promuovere convegni, ricerche e indagini sul fenomeno immigratorio;
- e. promuovere iniziative tese ad favorire anche nel nostro comune, la elezione di un consigliere comunale aggiunto eletto direttamente dai cittadini stranieri presenti sul territorio comunale.

Art. 3 (Composizione)

1. La Consulta Comunale per l'immigrazione è composta da:
 - a. il Sindaco o suo delegato;
 - b. l'Assessore alle Politiche Sociali;
 - c. due consiglieri comunali di cui uno espressione dei partiti di maggioranza ed uno espressione dei partiti di minoranza.
 - d. quattro cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea eletti dai cittadini extracomunitari presenti sul territorio comunale e regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di Gubbio
 - e. un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti sul territorio comunale.
 - f. un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali, artigiani, commercianti ed agricoltori operanti sul territorio comunale;
 - g. un rappresentante designato da Enti ed Associazioni operanti nel settore e che svolgono la loro attività sul territorio comunale;
 - h. un rappresentante designato dalla ASL 1 individuato nell'ambito del Distretto Sanitario;
 - i. due esperti di tematiche legate all'immigrazione.
2. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono, sono sostituiti seguendo l'ordine di elezione nel caso dei consiglieri comunali e dei cittadini extracomunitari. In caso di designazione, sono sostituiti su nuova indicazione dei rispettivi organismi.

Art. 4 (Organi della Consulta)

1. Sono organi della Consulta:
 - a. l'Assemblea dei componenti e rappresentanti;
 - b. il Presidente
 - c. il Vice Presidente.
2. I rappresentanti ed i soggetti di cui all'art.3 costituiscono l'Assemblea della Consulta.
3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando lo ritiene opportuno il Presidente o 1/3 dei componenti;



COMUNE DI GUBBIO

- b. approva il programma annuale delle attività su proposta del Presidente;
 - c. formula specifici progetti da sottoporre al vaglio degli assessori competenti;
 - d. elegge il Presidente e il Vice Presidente;
 - e. propone eventuali modifiche del presente Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti per la successiva eventuale approvazione da parte della Consiglio Comunale.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
 5. Il Presidente individua tra i componenti della Consulta un segretario con funzioni verbalizzanti.
 6. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta su indicazione della componente extracomunitaria della Consulta.

Art. 5 (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente eletto dall'Assemblea, rimane in carica per tutto il mandato.
2. Il presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e la rappresenta nel rapporto con tutti gli organi del Comune.
3. Il Presidente partecipa, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari quando trattano argomenti inerenti i compiti attribuiti alla Consulta. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare alla partecipazione il vice presidente o un altro componente della Consulta.
4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea i rappresentanti di istituzioni e di organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di questi

Art. 6 (Funzionamento della Consulta)

1. Il Presidente convoca l'assemblea della Consulta almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso scritto; in tal caso, la seduta dovrà tenersi entro 20 giorni dalla data di richiesta.
2. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
3. Le determinazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è facoltà del Presidente rinviare la votazione sull'argomento alla successiva seduta della Consulta.
4. La partecipazione alla consulta è gratuita.



COMUNE DI GUBBIO

Art. 7 (Sede e mezzi a disposizione)

1. La Consulta Comunale per l'immigrazione, ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta può avvalersi di finanziamenti di pertinenza dell'Assessorato ai Servizi Sociali erogati sulla base di specifici progetti elaborati dalla sua assemblea.
3. Per il suo funzionamento la Consulta si avvale di un Ufficio di Segretariato che fornisce supporto informativo ed istruttorio. L'Ufficio di Segretariato dipende funzionalmente dal Dirigente il settore Affari Sociali.



COMUNE DI GUBBIO

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CITTADINI EXTRACOMUNI- TARI NELLA CONSULTA COMUNALE PER L'IMMIGRAZIONE

ART. 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentati dei cittadini extracomunitari nella Consulta Comunale per l'Immigrazione sono indette dal Sindaco a mezzo di apposito manifesto da affiggere almeno sessanta giorni prima della votazione.
2. Le elezioni dei rappresentati dei cittadini extracomunitari nella Consulta Comunale per l'Immigrazione si tengono entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale

ART. 2 (Commissione tecnica di controllo)

1. Per garantire la regolarità del procedimento elettorale è istituita una Commissione di controllo composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da altri due funzionari nominati dal Sindaco.

ART. 3 (Formazione delle liste)

1. Le liste, formate da cittadini extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di Gubbio che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno essere depositate presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Gubbio entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale.
2. Per garantire una reale competizione elettorale le liste presentate dovranno essere almeno due. In caso contrario non si procederà alla consultazione elettorale ed i rappresentanti dei cittadini extracomunitari nella Consulta per l'Immigrazione saranno designati dal Consiglio Comunale su indicazione delle comunità straniere presenti sul territorio e dell'Assessore agli Affari Sociali del Comune di Gubbio.
3. Le liste presentate dovranno essere composte da un numero di candidati non inferiore al doppio dei cittadini extracomunitari da eleggere (otto) nella Consulta ed indicare il cognome, nome, data di nascita e nazionalità dei candidati, prevedendo un'adeguata rappresentanza femminile.
4. Per essere ammesse alla consultazione elettorale le liste di candidati dovranno essere sottoscritte da almeno ventiquattro cittadini extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di Gubbio. Le firme in calce alle liste dovranno essere apposte in conformità alle norme vigenti per le elezioni comunali.
5. Per permetterne una facile individuazione sulla scheda elettorale, ogni lista dovrà allegare alla richiesta di partecipazione alla consultazione, un apposito simbolo o una parola d'ordine che la contraddistinguano.
6. La regolarità delle firme e l'ammissibilità delle liste presentate viene verificata dalla Commissione tecnica di controllo di cui all' art. 2 del presente regolamento



COMUNE DI GUBBIO

ART. 4 (Svolgimento della consultazione)

1. Sono elettori tutti i cittadini extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di Gubbio che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data della consultazione elettorale.
2. Gli elettori potranno accedere ai seggi elettorali, esibendo una apposita attestazione di ammissione al voto assieme ad un documento di identità o al permesso di soggiorno.
3. Chi avesse smarrito o non avesse ricevuto l'attestazione di ammissione al voto, può munirsi della stessa richiedendola all'ufficio elettorale del Comune.
4. L'ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro scrutatori (di cui uno su indicazione del Presidente, assume anche le funzioni di segretario) a seconda della consistenza elettorale della sezione stessa.
5. Il Presidente è nominato dal Sindaco previa domanda da parte di coloro che, residenti nel Comune di Gubbio, sono inclusi nell'Albo dei presidenti di Seggio tenuto dalla Corte di Appello; se il numero delle domande risultasse inferiore o superiore al numero dei Seggi sarà effettuata la nomina d'Ufficio. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco sulla base della normativa vigente.
6. Il seggio viene costituito, per le operazioni preliminari, alle ore 7,00 del giorno stabilito per le votazioni; la votazione ha inizio a partire dalle ore 08.00 e prosegue ininterrottamente sino alle ore 21,00.
7. La scheda elettorale deve riportare subito sotto il simbolo e/o la parola d'ordine della lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita e nazionalità dei candidati, ordinati alfabeticamente.
8. L'elettore può esprimere un solo voto individuale.
9. Il voto va espresso mediante apposizione di segno di croce od altro chiaro segno a fianco del nome del candidato intendendo con ciò anche il voto espresso alla lista.
10. I seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste. a tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra, è proclamato eletto il candidato più anziano di età

ART. 5 (Proclamazione dei risultati)

1. La Commissione di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale, verificando l'esito delle operazioni di scrutinio, attraverso i verbali delle elezioni rimessi dai Presidenti di seggio, al termine delle operazioni elettorali.
2. Decide, quindi, su tutti i reclami pervenuti e sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati.
3. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti redige apposito verbale proclamando l'esito della consultazione.



COMUNE DI GUBBIO

4. La proclamazione del risultato deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla votazione e portato a conoscenza dei cittadini mediante apposito manifesto

ART. 6 (Insediamento)

1. La proclamazione dei rappresentanti extracomunitari eletti verrà effettuata con delibera del Consiglio Comunale
2. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono, sono sostituiti dal primo dei non eletti della loro lista.